

N.  
N.  
N.  
N.



N. [redacted] Reg. Sent.



N. R.Esec.  
N. Campione Penale



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA  
Seconda sezione penale

in persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Silvia Romeo, nel procedimento penale di primo grado in epigrafe indicato, alla pubblica udienza dell'11 marzo 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

[redacted] libero presente;  
difeso di fiducia dall'Avv. Alessandro Marcucci del Foro di Roma;  
**IMPUTATO**

**Come da allegato decreto che dispone il giudizio;**

con l'assistenza del cancelliere; con l'intervento del Pubblico Ministero, del difensore della parte civile e del difensore dell'imputato;

**CHE HANNO CONCLUSO COME SEGUE:**

**Il PM:** sentenza ex art. 129 c.p.p. per intervenuta prescrizione;

**LA DIFESA di parte civile:** deposita conclusioni scritte e nota spese;

**LA DIFESA:** chiede assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato per i capi a), b) e c);

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Nei confronti di [redacted] stato emesso decreto che dispone il giudizio per due delitti di calunnia commessi rispettivamente in data 24.11.2015 e 9.12.2016 sempre nei confronti di [redacted] e del delitto di induzione in falsità materiale in certificato amministrativo nei confronti dei funzionari del P.R.A. da cui ha ottenuto il rilascio del duplicato del certificato di proprietà a seguito della presentazione della relativa denuncia di smarrimento. All'udienza dibattimentale del 20.2.2019 sono state costituite le parti ed ammesse le prove; l'udienza del 23.10.2019 è stata rinviata per l'adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze, mentre la successiva data del 20.5.2020 è stata rinviata d'ufficio in ragione delle disposizioni presidenziali per il contenimento del contagio covid 19; all'udienza del 23.11.2020 è stata escussa la parte offesa [redacted] stante l'assenza del residuo teste [redacted] non comparsa neanche alla successiva data del 13.09.2021, rinviata in via preliminare per il legittimo impedimento dell'imputato, sottoposto *medio tempore* per [redacted] [redacted] l'udienza del 26.1.2022 è stata rinviata per l'incompetenza tabellare del gop chiamato in sostituzione del titolare assente, mentre all'udienza del 24.2.2022 è stata data lettura del provvedimento di riassegnazione alla presente sezione, Dott.ssa Conforti, la quale all'udienza del 10.5.2022 ha dato atto del predetto provvedimento e rinviato per calendarizzazione all'8.7.2022, ove ha rinviato alla data del 25.11.2022.

In tale data è stato disposto ulteriore rinvio per l'incompetenza tabellare del gop chiamato in sostituzione della titolare assente, mentre all'udienza del 22.5.2023 sono stati escussi i testi [redacted] nonché acquisita documentazione; l'udienza del 30.1.2024 è stata rinviata per l'incompetenza tabellare del gop chiamato in sostituzione della titolare assente. All'udienza del 18.6.2024 è intervenuto il mutamento della persona fisica del Giudice, è stata disposta la rinnovazione del dibattimento, è stato escusso il teste [redacted], il PM ha rinunciato ai testi [redacted] insistendo per l'audizione di [redacted] che ha inviato giustifica così come avvenuto per la successiva udienza del 19.11.2024, ove il difensore dell'imputato ha prodotto ordinanza di imputazione coatta per il delitto di cui agli artt. 476 co. 2, 479 c.p. nei confronti della medesima [redacted] e ordinanza di archiviazione della posizione del proprio assistito per il delitto di cui all'art. 368 c.p. pronunciate in data 18.6.2024 nell'ambito del proc. pen. 814/2018 R.G.N.R..

Dunque, all'udienza dell'11.3.2025, la teste [redacted] è comparsa assistita da difensore stante il decreto di citazione a giudizio emesso dal PM a seguito di ordinanza di imputazione coatta del Gip e si è avvalsa della facoltà di non rispondere, il difensore ha prodotto registrazione audio del 19.11.2018 già confluita agli atti del Gip nel procedimento sopra indicato e denuncia querela nei confronti di [redacted], l'imputato ha reso spontanee dichiarazioni precisando di non volere rinunciare alla prescrizione, le parti concluso nel senso sopra riportato e il Giudice ha deciso dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 90 il deposito della motivazione in ragione del carico del ruolo.

Dalla istruttoria testimoniale e documentale svolta emerge quanto segue.

La parte offesa querelante [redacted] ha dichiarato in giudizio che l'imputato all'epoca dei fatti era il presidente della cooperativa di tassisti di cui lui era socio, denominata [redacted], che nel novembre 2015 ha rassegnato le proprie dimissioni e poco prima anche in vista di questa sua "uscita" aveva deciso di cambiare l'autovettura Opel [redacted] adibita a taxi in relazione alla licenza n. [redacted] autoveicolo che gli era stato venduto nel 2013 dallo stesso [redacted] e da lui pagato con degli effetti cambiari - con l'autovettura targata [redacted], ottenendo da quest'ultimo, per il tramite della Leonori, la relativa autorizzazione. Quindi, [redacted] ha chiesto la "buona uscita" alla cooperativa stante il conferimento della sua licenza, ma gli è stata di fatto negata da [redacted] e da lì sono insorte diverse diatribe tra [redacted] e la sua famiglia a causa dei quali non vi sono stati più diretti contatti. Al contempo [redacted] ha ricevuto una raccomandata dall'ufficio mobilità del Comune che gli negava l'accesso con il mezzo nuovo nella ZTL o il parcheggio gratuito invitandolo a ripristinare la licenza in associazione all'autoveicolo precedente. A domanda del PM sulla denuncia presentata da [redacted] in cui disconosceva la firma apposta a suo nome sulla istanza di sostituzione della vettura abbinata alla licenza taxi [redacted] ha risposto di avere sottoscritto tale istanza a suo nome perché in quel momento - settembre/ottobre 2016 - era ancora in vigore il precedente regolamento della cooperativa che consentiva al singolo socio tale richiesta in proprio senza autorizzazione del presidente, resa invece necessaria con il nuovo regolamento approvato il 12 o 13 dicembre 2016. Il teste ha precisato che la compravendita della autovettura nel 2013 era stata curata dalla agenzia di pratiche auto, di avere avuto all'epoca gli originali dei documenti di proprietà e circolazione, di essersi poi recato presso l'ACI chiedendo di avere contezza della situazione della predetta autovettura e scoprendo in quella occasione che era stati richiesti dei duplicati del certificato di proprietà a seguito di una denuncia di smarrimento presentata da [redacted]. Quindi ha dichiarato che tuttora nessuno gli rinnova la licenza del taxi senza il nulla osta del [redacted]. A domanda della difesa, [redacted] ha precisato di avere conferito la propria licenza nella cooperativa [redacted] nel 2012, che detta licenza deve essere abbinata necessariamente ad una macchina, che all'atto del trasferimento di proprietà della Opel da [redacted] a lui si erano recati presso un'agenzia auto della [redacted] in via [redacted] e che erano presenti oltre a loro due anche tale [redacted] e la stessa [redacted], precisando - a specifica domanda del difensore - di non avere visto la predetta apporre la marca da bollo su quell'atto di trasferimento di proprietà, di non avere verificato o richiesto la trascrizione del trasferimento al PRA pensando che se ne occupasse direttamente l'agenzia e sul tema ha risposto di non ricordare se avesse conferito nella cooperativa anche l'auto Opel oltre che la licenza.

Il teste [redacted] già in servizio presso la polizia di [redacted], ha dichiarato di avere svolto le prime indagini a seguito della denuncia presentata da [redacted] in merito alla appropriazione del veicolo Opel e in relazione al quale risultava una richiesta di sostituzione del predetto mezzo per l'uso di una licenza taxi da parte di [redacted] verificando che il modello utilizzato da [redacted] per la sostituzione del veicolo abbinato alla licenza era denominato "isolato" ed era errato perché riferito al tassista in proprio - artigiano - mentre nel caso di specie era necessaria la richiesta in tal senso del presidente della cooperativa a cui era stata conferita la licenza abbinata a quella autovettura, aggiungendo che anche al PRA sarebbe stato necessario svincolare la licenza dal vecchio veicolo su richiesta del presidente della cooperativa nonchè procedere ad un collaudo tecnico del nuovo veicolo; quindi ha proceduto a redigere un verbale di identificazione a carico de [redacted], che a sua volta ha presentato denuncia querela contro [redacted] allegando a suo discarico una memoria difensiva e un certificato di proprietà ove si attestava il trasferimento a lui della medesima auto. A domanda della difesa, il teste ha precisato che agli atti risultava una richiesta di duplicato della carta di circolazione apparentemente sottoscritta da [redacted] in data 27.10.2016 a cui era però allegata copia di una patente di guida già denunciata come smarrita dallo stesso [redacted] il 3.6.2016; quindi ha aggiunto che tale duplicato non risultava essere stato ritirato.

La teste [redacted], parte offesa della ipotesi di calunnia ascritta a [redacted] archiviato dal Gip in data 18.6.2024, nuora di [redacted] ha dichiarato di avere lavorato come segretaria amministrativa della cooperativa [redacted] e poi della [redacted], sempre presiedute da [redacted], dal 2010 fino alle dimissioni del 2015 cui è seguita la costituzione di una sua società cooperativa di taxi, sostenendo che da tale circostanza sia derivato un particolare astio nei suoi confronti da parte di [redacted] che l'avrebbe denunciata per concorrenza sleale (non è chiaro se in sede civile) e il forte conflitto tra [redacted] e il [redacted], che comportato l'impossibilità per tre anni di lavorare per quest'ultimo e che si è concluso solo con la messa in liquidazione delle cooperative facenti capo a [redacted]. La teste ha dichiarato che a settembre 2016 i modelli n. 41 recavano la sola firma del titolare della licenza mentre a dicembre 2016 i moduli recavano obbligatoriamente la firma del legale rappresentante della cooperativa. La teste ha quindi negato di avere presentato il modello 41 su delega del suocero, disconoscendo il documento acquisita nel corso delle indagini e già versata in atti, ha negato di avere richiesto un cambio targa per conto del [redacted] e di averlo accompagnato presso la agenzia [redacted] in occasione della compravendita della Opel nel [redacted].

L'imputato ha inteso rendere solo spontanee dichiarazioni, in cui ha precisato che: ogni licenza è abbinata ad una autovettura e che nel caso di [redacted], egli aveva conferito la licenza nella cooperativa [redacted] mentre la Opel non gli era mai stata venduta, era stata acquistata da un certo privato - tale [redacted] - e non era mai stata venduta a [redacted] tant'è che l'atto di vendita riporta una marca da bollo di oltre tre anni e mezzo dopo il giorno della asserita compravendita; che a seguito dell'annullamento della autorizzazione inizialmente concessa per errore dal Comune di Roma al [redacted] - perché priva della richiesta da parte del [redacted] quale presidente della cooperativa - ha dovuto riabbinare la Opel alla licenza e denunciare il [redacted] che ne aveva disponibilità e che non versava gli incassi; che da ann [redacted] non versava i contributi a cui era tenuto e che le cambiali prodotte dalla parte civile e intestate alla precedente cooperativa [redacted] - si riferiscono alla restituzione di prestiti in suo favore e non al pagamento dell'auto Opel; che molti documenti - compreso il certificato di proprietà della Opel - era da lui custoditi in una cassaforte presso gli uffici della cooperativa e che a seguito delle dimissioni della [redacted] ha scoperto che ella si era portata via molti documenti dei soci e che aveva costituito una sua cooperativa taxi facendogli concorrenza sleale; che aveva presentato denuncia querela contro la [redacted] ma che il delitto era stato dichiarato prescritto; che alla richiesta di cambio targa alla Motorizzazione era stata anche allegata la sua patente di guida - già nella disponibilità della [redacted] - che egli aveva però denunciato come smarrita a giugno 2016, allorquando la [redacted] era già andata via e non poteva conoscere tale nuova circostanza.

Dal punto di vista documentale, oltre alla acquisizione delle denunce presentate da [redacted] e della richiesta di duplicato al PRA del certificato di proprietà quali corpi dei reati, sono state prodotte dalle parti: a) copia del trasferimento di proprietà della Opel Vectra del 29.1.2013 ove è apposta marca da bollo del 13.10.2016; b)

visura PRA Opel [redacted] ove alla data del 18.11.2020 l'auto risulta di proprietà della società [redacted]; c) registrazione audio del 19.11.2018 presso l'agenzia pratiche auto di [redacted] avente ad oggetto la predetta compravendita; d) istanza di sostituzione del veicolo - c.d. mod. 41 - sottoscritta da [redacted] in data 13.09.2016 con allegata copia della carta di circolazione attestante la proprietà della vettura in capo alla cooperativa e atti della istruttoria con successiva autorizzazione a decorrerne dal 2.11.2016; e) delega alla presentazione della predetta istanza di sostituzione a favore di [redacted], risultata essere la [redacted] di [redacted] nonché dipendente della cooperativa [redacted] f) annullamento del 17.1.2017 da parte dell'Ufficio Mobilità del Comune di Roma della predetta autorizzazione alla sostituzione del veicolo, atteso che nella istanza del 15.09.2016-ultimata il 2.11.2016 [redacted] ha utilizzato il modulo previsto per gli artigiani anziché quello previsto per i soci di cooperativa, ricorrente nel suo caso avendo conferito detta licenza alla [redacted] in data 18.1.2012 e non avendo allegato l'autorizzazione della predetta cooperativa, invitandolo così al riallestimento del precedente mezzo; g) sentenza tribunale civile di Roma su ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da [redacted] definito con il rigetto della istanza di recesso come socio per insussistenza di fumus e periculum.

Tanto ricostruito in fatto, premesso che i fatti risultano tutti prescritti, si ritiene che la richiesta di assoluzione con ampia formula ex art. 129 comma 2 c.p.p. avanzata dalla difesa dell'imputato sia fondata e vada accolta essendo emerso con l'evidenza richiesta ai fini della presente pronuncia l'infondatezza dell'assunto accusatorio.

In estrema sintesi in ragione dell'ampio compendio probatorio sopra riportato, dalle prove documentali acquisite - compreso l'audio confessorio della [redacted] - è chiaramente emerso come l'autovettura Opel non sia mai stata oggetto di compravendita tra la cooperativa [redacted] nella persona di [redacted] e [redacted] in data 29.1.2013 presso l'agenzia di [redacted], ove solitamente si serviva la società del [redacted] ma ove detto atto sarebbe stato materialmente portato da [redacted] - [redacted] della cooperativa per diversi anni e dunque ben conosciuta dalla [redacted] - d'intesa con il proprio [redacted] - al fine di consentire a quest'ultimo "il cambio" auto sulla licenza n. [redacted] nel tentativo di rientrare nel possesso della predetta licenza taxi da lui conferita alla società cooperativa [redacted] da cui stava tentando di recedere, sfruttando in quel frangente una incompleta modulista del Comune di Roma, a fronte però di un chiaro dettato normativo e amministrativo - L.R. 21/92 (art. 7), L.R. 58/93 (art.6), D.A.C. 68/2011 (art.6) - che non gli consentiva tale mera richiesta in proprio, senza il rispetto dei passaggi procedurali anche interni alla cooperativa.

Appaiono dunque veritieri i fatti oggetto delle denunce presentate da [redacted] nelle date del 24.11.2016 e 9.12.2016 e in particolare veritiera la denuncia di smarrimento del certificato di proprietà della medesima vettura Opel esibita ai funzionari del PRA ai fini della richiesta di duplicato.

Alla luce di tali considerazioni, l'imputato deve essere assolto dai reati a lui ascritti con la più ampia e conseguente formula.

P.Q.M.


Visto l'art. 129 comma 2 c.p.p. assolve [redacted] dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p. indica il termine di gg. 90 per la redazione dei motivi.

Roma, 11 marzo 2025

IL GIUDICE

Dott.ssa Silvia Romeo



Il presente provvedimento è stato redatto e depositato in modalità analogica ai sensi del decreto presidenziale prot. 6248 del 26.3.2025.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il

23/5/25

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Daniele Ruzzolini



**Tribunale di Roma**  
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
Ufficio 26° Gip

N. [redacted] Notizie di reato

N. [redacted] G.I.P

**DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO**  
- ART. 429 C.P.P. -

Il Giudice Dott.ssa Emanuela ATTURA, all'esito dell'odierna udienza preliminare nel procedimento n. [redacted] P.M., pronunciando nei confronti di:

[redacted]  
DIFESO DI FIDUCIA dall'avvocato Alessandro MARCUCCI

**IMPUTATO/I**

A) 368 c.p., perché con denuncia - querela resa alla Procura della Repubblica di Roma in data 9/12/2016, incolpava [redacted] di appropriazione indebita e di falso in atto pubblico in relazione all'autovettura Opel [redacted] targata [redacted] adibita a Taxi e del dispositivo POS in essa installato, di proprietà della [redacted] soc. coop. e alla pratica presentata agli Uffici pubblici di Roma Servizi per la Mobilità srl - finalizzato ad ottenere l'autorizzazione alla sostituzione dell'autovettura Opel [redacted] targata [redacted] adibita a Taxi con altro veicolo in relazione alla licenza Taxi n. [redacted], conferita alla [redacted] soc. coop. - apponendo la falsa firma del presidente della predetta Cooperativa [redacted] sul modulo di richiesta n. 41, sapendoli innocenti, in quanto l'autovettura Opel [redacted] targata [redacted], con quanto in essa contenuto, era stata da lui venduta [redacted] in data 29/1/2013, mentre il modulo di richiesta n. 41 di cui alla citata pratica amministrativa non recava la firma del [redacted] bensì quella del [redacted] fatto noto al denunciante.  
In Roma in data 9/12/2016

B) 368 c.p., perché con denuncia resa alla Stazione CC di Roma Eur in data 24/11/2015, che ha l'obbligo di riferire all'Autorità Giudiziaria, mediante la dichiarazione di smarrimento del certificato di proprietà dell'autovettura Opel [redacted] targata [redacted] adibita a Taxi, incolpava implicitamente [redacted] di appropriazione indebita di cosa smarrita, sapendolo innocente, in quanto aveva venduto l'autovettura al [redacted] in data 29/1/2013.  
In Roma in data 24/11/2015

C) 48, 477, 482 cp perché, quale presidente della Nuova Italia 2012 soc. coop., presentando al Pubblico Registro Automobilistico di Roma - ACI la falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà dell'autovettura Opel [redacted] targata [redacted] adibita a Taxi, resa alla Stazione CC di Roma Eur in data 24/11/2015 e richiedendo il rilascio del duplicato del certificato di proprietà, induceva in errore i funzionari del Pubblico Registro Automobilistico di Roma - ACI, che emettevano il falso duplicato certificato di proprietà [redacted] del 26/11/2015 relativo alla predetta autovettura.  
In Roma il 26/11/2015

**ALTRE PARTI**

[redacted]